REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII | BARI, 22 OTTOBRE 2012 | N. **152**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 25
"Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione".
Pag. 35100

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 26
"Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione".
Pag. 35107

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 27
"Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione".
Pag. 35114

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 25

"Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g)che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. art. 33 come sostituito dall'art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il D.lgs del 30 marzo 2011 n. 165 e s.m.i. artt. 34 e 34 bis;

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativo all'Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Vista la legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 di "Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012"

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n.22 "Legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)"

Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n,18 "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010" (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010)

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 suppl. del 23 12.2010)

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012 n. 11 di modifica ed integrazione del R.R. n.18/2010 s.m.i.

Vista la L. R. 15 maggio 2012, n. 11 "Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale"

Visto il precedente Regolamento Regionale dell'8 ottobre 2003, n. 10

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1968 del 12/10/2012;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Premessa)

1. Il presente regolamento è adottato, ferma rimanendo l'autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all'Area del Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.

2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. del 30.12.92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità

Art. 2
(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

a) art. 3, comma 5, D.Lgs 502/92 s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) dell'art. 33 (Accordi di mobilità) del C.C.N.L. dell'1.9.1995
c) art.19 (mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999
d) art. 21 (passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) del CCNL. 20.9.2001 integrativo del comparto stipulato il 7.4.1999;
e) artt. 33 come sostituito dall'art.16 della l. 12 novembre 211 n. 183 e art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di personale);
f) art. 3. comma 4 della L.405/01 di conversione del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);
g) art. 18 comma 4 (tutela del dirigente sindacale) del C.C. Quadro Nazionale del 7.8.98.
h) art. 21 comma 5 (Mobilità) del CCNL 19.4.2004
i) art. 3 (mobilità interna) del CCNL 31.7.2009
l) art. 9 del CCNL 7.4.1999

Art. 3
(Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie)

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale del comparto all'interno e all'esterno delle Aziende ed Enti del SSR, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, risultante in esubero ed alla sua ricollocazione all'interno dell'Azienda di appartenenza, ciascuna Azienda Sanitaria, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo con le OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall'art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999, sulla base del provvedimento aziendale di definizione delle dotazioni organiche di cui alla l.r. 11/2012, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, e di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività e tempio di attuazione;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione specificando:
   I - il numero dei posti coperti e confermati
   II - il numero dei posti coperti ed in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
   III - il numero dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando anche tali i posti per i quali sia conclusa la procedura di concorso la cui

utilizzazione potrà avvenire ad avvenuta collocazione di tutto il personale coinvolto dal processo di ristrutturazione regionale;

IV - il numero dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;

V - il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b) in sede di prima applicazione della deliberazione ricognitiva sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale dell'azienda e successivamente della mobilità conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1, devono essere adottate entro 60 gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute per il monitoraggio ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.

Art. 4
(Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità)

1. Ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. dell'1.9.1995,deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero nel profilo professionale e categoria di appartenenza o in profilo professionale diverso, nell'ambito della categoria di appartenenza purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL 7.4.1999, in applicazione l'art.17 del medesimo contratto, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine, ai dipendenti interessati alle operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti da processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S. di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).

5. Per le uu.oo. oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula del personale già assegnato alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l'individuazione del personale in esubero.

Art. 5
(Ricollocazione Interna)

1. La ricollocazione interna del personale risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, deve avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione integrativa aziendale, degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall'art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01 e dagli articoli 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei curricula formativi e professionali del personale.

2. Il personale risultato in esubero è prioritariamente collocato a domanda secondo l'ordine delle seguenti opzioni:

a) copertura dei posti vacanti;
b) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto;
d) assistenza domiciliare.

3. I criteri generali e le modalità operative cui deve attenersi ciascuna azienda sanitaria nell'applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale di ricognizione preventiva richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all'albo on-line di ciascuna azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. territoriali e aziendali ed ai dipendenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente l'area gestione del personale di ciascuna azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti interessati a presentare, entro 15 giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui al precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo professionale e categoria, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato e il Dirigente Responsabile dell'Area di Gestione del Personale, fatto salvo quanto previsto dalla L.104/1992, procede alla formazione di una specifica graduatoria, sulla base dei curricula, titoli e anzianità.

7. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- dipendenti portatori di handicap in applicazione della L.104/92 - punti 5
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap - punti 2
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio - punto 1
- maggior anzianità lavorativa presso la pubbl. amm.ne per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi - punto 0,50
- particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20.9.2001 - punti 5
- per familiare punti 2

8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9. Il personale che, avendone l'obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accetta la ricollocazione d'ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o non ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

10. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla conclusione dell'intero procedimento, nella quale indicare:

I - i posti di organico e l'elenco nominativo del personale confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento;
II - l'elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza;
III - i posti rimasti vacanti e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti disponibili alla ricollocazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, terzo e quarto alinea.

11. Tale deliberazione, decorsi i termini di pubblicazione, va trasmessa alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e

Specialistica, alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL.

Art. 6
(Mobilità Esterna e d'Ufficio)

1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti vacanti, l'elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto per profilo professionale e categoria, nonché l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle OO.SS. regionali di categoria. Nell'elenco nominativo devono essere riportati, per ciascun dipendente, i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.

2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - procede ad approntare le graduatorie per profilo professionale e categoria del personale dichiarato in esubero, sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.

3. Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di cui al comma precedente, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica interpella il personale e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti e disponibili.

4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone al personale non collocato la mobilità d'ufficio nei residui posti disponibili. Il dipendente è collocato nell'ordine utile di graduatoria, tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per la copertura dei posti disponibili.

5. La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con deliberazione di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonché al personale interessato. Le Aziende procedono, quindi alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale. Della mancata sottoscrizione l'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.

6. Il dipendente che non ha prodotto domanda di mobilità esterna volontaria si applicano le procedure di cui al precedente comma 4, sulla base della maggiore anzianità di servizio,come risultante dal provvedimento ricognitivo aziendale di cui al precedente comma 1.

7. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n.165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 21 del CCNL 20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al fine di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti nell'ambito regionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.

8. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione del nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

9. I tentativi vanno esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.

Art. 7
(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, la Regione comunica alle

aziende sanitarie i nominativi del personale non collocato e in disponibilità affinché le aziende possano trasmettere i nominativi del suddetto personale per l'iscrizione nell' elenco delle strutture provinciali e regionale previste dal D.lgs 23.12.1997 n. 469 s.m.i. alle quali compete la gestione del personale in disponibilità nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso le altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art.34, commi 2 e 3 del D.lgs n.165/2001 s.m.i.

2. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione del personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell'Area del Comparto.

Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della L.449/97 s.m.i. ed ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione del personale in eccedenza o in disponibilità.

2. Pertanto le aziende sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.lgs. n. 469/97 se nell'elenco dei collocati in eccedenza o in disponibilità vi sia personale appartenente alla stessa categoria, profilo professionale e categoria cui si riferiscono i posti stessi.

3. Dell'esito negativo dell'accertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionali, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente accordo.

Art. 9
(Norme finali e di rinvio)

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale previsti dal riordino della rete ospedaliera e territoriale regionale.

2. Ai fini del presente Provvedimento si adottano le seguenti definizioni:
   a) per "esubero" si intende la situazione soprannumeraria del personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;
   b) per "eccedenza" si intende la situazione sovrannumeraria del dipendente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
   c) per "disponibilità" si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell'intero procedimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

3. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario "ad acta ", che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

4. La trattativa aziendale specifica di cui all' art.9 del CCNL 7.4.1999 resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente Regolamento

5. La Regione, previa intesa con le organizzazioni regionali firmatarie del CCNL, individua i cri-

teri generali per la definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il R.R. 8 settembre 2003, n. 10

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 26

"Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni disciplinino i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. art. 33 come sostituito dall'art.16 della L. 12.11.2011, n. 183

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. artt. 34 e 34 -bis.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativa all'Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2.

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n.22 "Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)"

Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010" (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010)

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 suppl. del 23 12.2010)

Vista la L. R. 15 maggio 2012, n.11 "Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale"

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n.11 "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia."

Visto il precedente Regolamento Regionale dell'8 settembre 2003, n.9

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1967 del 12/10/2012

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Premessa)

1. Il presente Regolamento è adottato, ai sensi dell'art.3 comma 5, lett.g) del D.lgs 502/1992 e s.m.i. a seguito del confronto con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale,Tecnica, Amministrativa,(di seguito S.P.T.A. ovvero P.T.A. ove siano esclusi i dirigenti sanitari) nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente,di cui ai CC.CC.NN.LL. dell'Area Dirigenziale di riferimento, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le

procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti S.P.T.A. delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici, di seguito denominate anche "Azienda Sanitaria" o "Aziende Sanitarie" della Regione Puglia a seguito di processi di ristrutturazione.

Art. 2
(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:
   a) art. 3, comma 5,lett.g) del D.Lgs 502/92 e s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
   b) art. 30 (accordi di Mobilità) del C.C.N.L. del 5.12.1996;
   c) art. 18 (tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7.8.1998;
   d) art. 4, comma 2, lett. F) (contrattazione collettiva integrativa) del C.C.N.L. del 3.11.2005;
   e) art. 5 (Coordinamento Regionale), comma 1, lett. i) del C.C.N.L. del 17.10.2008
   f) art. 40 (retribuzione di posizione) del C.C.N.L. dell'8.6.2000
   g) art. 33 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. come sostituito dall'art.16 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (eccedenza di personale e mobilità collettiva)
   h) art. 34 (gestione del personale in disponibilità) del D.Lgs. 165/2001e s.m.i.
   i) art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.lgs 165/2001 e s.m.i.,
   l) art. 16 (mobilità interna) e art.17 (passaggio diretto ad altre amministrazione dei dirigenti in eccedenza) dell'Accordo del 10.2.2004 integrativo del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza SPTA.

Art. 3
(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)

1 Al fine di pervenire alla ricollocazione ed alla mobilità dei Dirigenti S.P.T.A. all'interno dell'Azienda Sanitaria di appartenenza ovvero in altre Aziende Sanitarie o IRCCS pubblici, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione, ciascuna azienda sanitaria, previa intesa con le OO.SS. in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dell'art.4 comma 2, lett. F) del CCNL 3.11.2005, sulla base del provvedimento di definizione della dotazione organica approvata, adotta apposita deliberazione di ricognizione nella quale deve essere indicato quanto segue:
   a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
   b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del regolamento di ristrutturazione, specificando:
      I - il numero dei posti coperti e confermati;
      II - il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
      III - il numero dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi territoriali;
      IV - il numero dei posti vacanti confermati e disponibili, considerando anche tali i posti per i quali sia conclusa la procedura di concorso, la cui utilizzazione potrà aversi solo ad avvenuta collocazione di tutto il personale coinvolto dal processo di ristrutturazione regionale;
      V - il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;
      VI - il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b), in sede di prima applicazione della deliberazione

ricognitiva sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale dell'Azienda e successivamente delle mobilità esterne conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3. Nella deliberazione di cui al precedente comma 1 le strutture operative e le Discipline relative alla dirigenza sanitaria devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30.1.98 e s.m.i. e le Aree con la denominazione di cui alla l.r. n.36/94 e s.m.i.

4. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1,devono essere adottate entro 60gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza. Le suddette deliberazioni devono, altresì essere trasmesse alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.

5. Per le strutture operative oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula dei dirigenti già assegnati alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l'individuazione dei dirigenti dichiarati in esubero.

Art. 4
(Modalità delle operazioni di Ricollocazione e Mobilità)

1. Ai sensi dell'art. 30 del C.C.N.L. del 5.12.1996, deve essere prioritariamente esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei Direttori e dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero, sulla base dei criteri stabiliti negli articoli che seguono con l'obiettivo fondamentale di evitare le dichiarazioni di eccedenza. Per i dirigenti del ruolo sanitario gli esuberi devono trovare collocazione oltre che nelle discipline di appartenenza anche in discipline equipollenti o affini, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti.

2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente regolamento per ciascuna procedura:

a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7.8.1998, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente previo nulla osta della O.S. di appartenenza.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attuato le procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e quelle di cui al successivo articolo 7 sulla risoluzione consensuale.

Art. 5
(Ricollocazione Interna)

1. La Ricollocazione Interna deve avvenire attraverso la fissazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall'art.4, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. del 3.11.2005. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei currucula formativi e professionali dei Dirigenti interessati.

2. I Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle seguenti opzioni:

a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento;
b) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio

per qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A., nell'arco temporale di attuazione del Piano di ristrutturazione.

c) copertura dei posti vacanti e di quelli disponibili.

3. I criteri generali e le modalità operative cui deve attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica conseguente alla ristrutturazione da programmazione regionale va pubblicata all'Albo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. aziendali e territoriali firmatarie del CCNL ed ai Direttori e ai Dirigenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente l'Area Gestione del Personale di ciascuna Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a presentare, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo Aziendale, a seconda del ruolo di appartenenza dei dirigenti, coadiuvato dal Dirigente Responsabile dell'Area Gestione del Personale e da un Direttore di struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato, scelto prioritariamente fra i dipendenti dell'Azienda stessa, previa verifica dell'ammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria, fatto salvo quanto previsto dalla L. n.104/1992, secondo i seguenti principi:

- criteri di cui ai DPR n. 484/1997 e n. 483/1997;
- curriculum formativo e professionale;
- per i Direttori e i Dirigenti Sanitari, priorità della disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare;
- per i Direttori e i Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle Aree e delle strutture di provenienza;

L'assegnazione delle strutture complesse sanitarie ad accesso pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori dell'area medica che quelli dell'area della dirigenza sanitaria, per la compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente. Qualora vi sia parità complessiva di punteggio avrà la precedenza il Dirigente con maggiore anzianità di servizio.

7. La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i criteri fissati dal comma precedente.

8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9. I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora sistemazione, sono ricollocati - purché in possesso dei prescritti requisiti - nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti. Solo per i dirigenti anche in discipline affini rispetto a quella di appartenenza. In ulteriore subordine la ricollocazione può essere disposta in discipline per lo svolgimento delle quali non è richiesta una particolare specializzazione. Per quanto riguarda i Dirigenti PTA che non trovano ancora sistemazione, gli stessi vengono collocati a domanda anche in ruolo PTA diverso da quello di appartenenza purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo la vigente normativa, come previsto dall'art.63 (Disposizioni particolari), comma 4 del CCNL dell'8.6.2000.

10. I Dirigenti che non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accettano la ricollocazione d'ufficio o che, comunque, risultano non ricollocati o non ricollocabili a conclusione delle procedure che precedono,

sono inseriti nell'Elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

11. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dell'intero procedimento nella quale indica:

- i posti della dotazione organica con l'elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio;
- l'elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;

12. Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed alle OO.SS. provinciali (o regionali in mancanza di quelle provinciali) ed aziendali firmatarie del CCNL.

Art. 6
(Mobilità Esterna Volontaria e d'Ufficio)

1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - effettua una complessiva ricognizione riportando per ciascuna struttura e disciplina l'elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, nonché l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende e sedi di servizio.

2. Tale ricognizione è notificata a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. Regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA. Entro quindici giorni dalla data di notifica si procede alla pubblicazione sul BURP di apposito bando relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per Azienda, sedi di servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie.

3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di Mobilità Esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.

4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie saranno fissati a livello regionale fra il Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.

5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, ai diretti Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.

6. Nei termini previsti dal CCNL si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7. Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la Regione attua, nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati, la Mobilità Esterna d'ufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata con atto di Giunta Regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA. Si procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

8. Successivamente alla adozione del provvedimento relativo alla Mobilità d'ufficio, devono essere esperiti tutti i possibili tentativi di collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la mobilità esterna d'ufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la conclusione della intera procedura di Mobilità Esterna.

9. I tentativi sono esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.

Art. 7
(Risoluzione consensuale e formazione)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai prece-

denti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dall'istituto della risoluzione consensuale disciplinato dall'art. 22 del CCNL dell'8.6.2000.

2. Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato l'istituto della risoluzione consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono apposito elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono affidate compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre Amministrazioni.

3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell'Area S.P.T.A.

Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della L.449/97 ed ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.

2. Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti, con qualsivoglia tipologia contrattuale anche di natura flessibile, comprese quelle ex art.15 septies del D.lgs 502/1992 e s.m.i., e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/97 se nell'Elenco dei collocati in disponibilità vi siano Dirigenti appartenenti alla stessa Area e disciplina o ruolo che abbiano i requisiti per l' accesso al pubblico concorso.

3. Dell'esito negativo dell'accertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili.

Art. 9
(Norme finali e di rinvio)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
   a) per "esubero" si intende la situazione soprannumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art.3;
   b) per "eccedenza" si intende la situazione soprannumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
   c) per "disponibilità" si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dell'intero procedimento di cui ai precedenti articoli.

2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario "ad acta", che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

3. Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica ed economica acquisita.

4. Il personale incaricato ai sensi dell'art. 15 septies del D.lgs. n. 502/92 s.m.i. ovvero con qualsivoglia tipologia contrattuale di natura flessibile che perde l'incarico a seguito di ristrutturazione aziendale è escluso dai processi di ricollocazione e pertanto considerato decaduto ed il relativo contratto risolto.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricolloca-

zione, mobilità e disponibilità dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il R.R. 8 settembre 2003 n. 9.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 27

"Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni disciplinino i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. art. 33 come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. artt. 34 e 34-bis.

Visto il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 che ha disposto che nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale siano prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativo all'Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di Rientro ex art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311 recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n.2.

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 "Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012)".

Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia 2010" (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010).

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010, n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 supll. del 23.12.2010).

Vista la L.R. 15 maggio 2012, n. 11 "Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale".

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n. 11 "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia".

Visto il precedente Regolamento Regionale del 7 ottobre 2003, n. 12.

Vista La Delibera di Giunta Regionale n.1966 del 12/10/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Premessa)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett.g) del D.Lgs n.502/1992 s.m.i. previa intesa con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, nel rispetto della normativa contrattuale vigente di cui ai CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti dell'Area Medica e Veterinaria, dipendenti delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedalieo-Universitarie e IRCCS pubblici, di seguito denominate "Azienda Sanitaria" o "Aziende Sanitarie" della Regione Puglia, a seguito di processi di ristrutturazione.

Art. 2
(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente in vigore è rappresentato da:

a) art. 3, comma 5, lett g), del D.lgs 502/1992 e s.m.i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) art. 31 (accordi di mobilità) del CCNL 5.12.1996;
c) art. 18 (tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7.8.1998;
d) art. 4, comma 2, lett.F) (contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 3.11.2005;
e) art. 39, comma 8, (retribuzione di posizione) del CCNL 8/6/2000;
f) art. 5 (Coordinamento Regionale) del CCNL 17.10.2008;
g) art. 33 (eccedenza di personale e mobilità collettiva) del D.lgs 165/2001 s.m.i. come sostituto dall'art.16 della L.12.11.2011, n. 183;
h) art. 34 (gestione del personale in disponibilità) del D.lgs 165/2001 s.m.i.;
i) art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.lgs 165/2001 s.m.i.;
l) art. 16 (mobilità interna) e art. 17 (passaggio diretto ad altre amministrazioni) dell'Accordo del 10.2.2004 integrativo del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Medica e Veterinaria.

Art. 3
(Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie)

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari,all'interno e all'esterno delle Aziende ed Enti del SSR, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, ciascuna Azienda Sanitaria, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione e previa intesa con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dell'art. 4,comma 2, lett. F), del CCNL 3.11.2005, ai sensi dell'art. 4,comma 2, lett. F), del CCNL 3.11.2005, sulla base del provvedimento di definizione delle dotazioni organiche di cui alla l.r. n.11/2012, adotta apposita deliberazione di ricognizione della dotazione organica, nella quale deve essere indicato quanto segue:

a) le Unità Operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con le rispettive sedi di attività e i relativi tempi di attuazione;
b) per ciascuna Unità Operativa, la dotazione organica riveniente dal provvedimento di ristrutturazione, specificando:
   I - il numero dei posti coperti confermati;
   II - il numero dei posti coperti e risultati in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
   III - il numero dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi territoriali
   IV - il numero dei posti vacanti, confermati e disponibili,
   V - il numero dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;

VI - il numero dei posti di nuova istituzione per effetto di potenziamenti, attivazioni e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett. b) in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione delle altre aziende ed enti del SSR.

3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le Unità Operative e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere adottate entro 60gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia per il monitoraggio ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.

Art. 4
(Modalità delle operazioni di ricollocazione e mobilità)

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del CCNL 5/12/1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i Direttori e Dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti e solo per i dirigenti anche affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente Regolamento per ciascuna procedura:

a) Ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) Mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) Collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali di cui all'art. 10 del CCQN 7/8/98, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente, ai sensi dell'art.13 comma 12 del CCNL 8/6/2000, previo nulla osta della Organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attuato le procedure di cui alle precedenti lett. a) e b) del comma 2 e quelle di cui al successivo art. 7 sulla risoluzione consensuale.

5. Per le uu.oo. oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula dei dirigenti già assegnati alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l'individuazione dei dirigenti dichiarati in esubero.

Art. 5
(Ricollocazione interna)

1. I Direttori e i Dirigenti Medici e Veterinari risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 17/9/2001, n. 347, convertito nella legge 16/11/2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse.

2. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:

a) per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;

b) per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare;
c) per realizzazione dei servizi medico-domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
d) per la copertura dei posti vacanti, confermati e disponibili.

3. In caso di mancata contestualità delle disattivazioni, da una parte, e delle riconversioni e nuove istituzioni, dall'altra, i Dirigenti medici che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all'attivazione della suddetta struttura nella Azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al DPR n. 483/97 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali.

4. Tenuto conto dei chiarimenti specifici forniti dall'ARAN con nota n. 1943 del 20/2/2002 (pag. 13) in ordine all'applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL. 5/12/1996, la ricollocazione interna dei Dirigenti e dei Direttori di struttura complessa, deve avvenire nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998. Solo per i dirigenti, non direttori di struttura complessa, può avvenire secondariamente in discipline affini, ai sensi del D.M. 31/1/1998, per le quali l'interessato possieda i requisiti di accesso. Esperite infruttuosamente le precedenti procedure, da ultimo la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza, per il conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.

5. Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'atto aziendale a seguito dei processi di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve altresì avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. F) del CCNL 3.11.2005, attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza.

6. Nei posti di organico derivanti dalla riconversione o dall'attivazione ex novo delle Unità Operative di Lungodegenza post-acuzie sono ricollocati prioritariamente, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa, in quanto disciplina non prevista dal D.M. 30.1.98 s.m.e i. provenienti dalle Unità Operative di Medicina Interna o ad esse equipollenti o infine affini, purché in possesso dei requisiti di accesso alle discipline predette a norma del D.P.R. n. 483/97, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

7. Nei posti di organico derivanti dall'attivazione ex novo delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline sono ricollocati, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa,provenienti dalle discipline specifiche, quali Cardiologia, Malattie dell'apparato respiratorio ed altre eventuali, o equipollenti ovvero, infine, da discipline affini purchè in possesso dei requisiti di accesso alle predette discipline specifiche a norma del DPR 483/97, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

8. La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica conseguente alla ristrutturazione da programmazione regionale deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante pubblicazione sull'albo on-line di ciascuna azienda nonché mediante notifica, entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e Aziendali firmatarie del CCNL e ai Direttori e Dirigenti di tutte le Unità Operative con esuberi.

9. Contestualmente l'Area Gestione del Personale provvederà ad invitare formalmente ciascun Dirigente delle Unità Operative con esuberi a produrre entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria

nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.

10. I Direttori presentano domanda di ricollocazione sui relativi posti disponibili oppure optano per la ricollocazione su posti di Dirigente, compresi quelli della disciplina di Lungodegenza post-acuzie e quelli delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline, con garanzia dell'attribuzione di incarico di responsabilità di articolazione di cui al piano di riordino della rete ospedaliera o di struttura semplice come definite negli atti aziendali.

11. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato, e il Dirigente Responsabile dell'Area Gestione del Personale, previa verifica della ammissibilità delle domande secondo i criteri indicati ai precedenti commi da 1 a 6 del presente articolo, provvedono, nell'ordine delle opzioni espresse e in ciascuna Area o Disciplina:

a) per i Direttori di struttura complessa, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 104/1992, alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo al posto da assegnare, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 484, dando comunque priorità al Direttore proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione.
b) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla L. n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all'art. 27, commi 4 e 5 per i medici, art. 31, commi 4 e 5 per gli odontoiatri, art. 39, commi 4 e 5 per i veterinari. del D.P.R. 10/12/1997, n. 483. Qualora vi sia parità complessiva di punteggio avrà la precedenza il Dirigente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, sarà tutelato il Dirigente più anziano.

12. I Direttori e i Dirigenti vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all'interno dell'Azienda secondo le indicazioni e, per i Dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 11, seguendo l'ordine dal primo classificato all'ultimo e nel rispetto delle disposizioni suindicate ai commi da 1 a 7 del presente articolo.

13. L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti,convoca d'ufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum e fino alla scadenza naturale del contratto individuale in corso.

14. L'Azienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d'ufficio i Dirigenti non collocati ai quali, secondo l'ordine di graduatoria propone la ricollocazione nei posti residui, per i quali i suddetti possiedono i prescritti requisiti.

15. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del CCNL 8/6/2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8 dell'art. 39 del CCNL 8/6/2000.

16. I Direttori e i Dirigenti che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, sono inclusi nell'elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.

17. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e Unità Operativa, risultanti dal nuovo assetto organizza-

tivo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:

a) i posti di organico con l'elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
b) l'elenco nominativo, corredato del relativo punteggio, dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabili, rientrando nelle previsioni di cui al comma 13 del presente articolo,
c) l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) punto V.

18. Nelle deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 17, le Unità Operative, le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6
(Mobilità esterna)

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva di cui all'art. 5, comma 17 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Puglia- Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna Area e Disciplina, l'elenco nominativo dei Direttori e dei Dirigenti dichiarati in eccedenza con l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza, Unità Operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 33 del D. Lgs.vo 30/3/2001, n 165 s.m.i. e dell'art. 5 del CCNL 17.10.2008. Nelle suddette deliberazioni per i Dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.

2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Puglia Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, procede ad approntare le graduatorie per disciplina dei Dirigenti medici dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.

3. Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di disciplina, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica interpella i Dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il Dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso.

4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai Dirigenti non collocati, la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.

5. La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonchè al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13. comma 12, del CCNL. 8/6/2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dell'art. 39, del CCNL 8/6/2000. Della mancata sottoscrizione l'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.

6. I Dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, che verranno notificati agli interessati.

7. Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale, di cui al precedente

comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei Dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i., a domanda dell'interessato o su iniziativa delle stesse Amministrazioni.

Art. 7
(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, la Regione comunica alle Aziende Sanitarie i nominativi dei dirigenti non collocati e in disponibilità affinché le Aziende possano trasmettere i nominativi dei suddetti Dirigenti per l'iscrizione nell' elenco delle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e s.m.i. alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001.

2. All'atto dell'eventuale ricollocazione del Dirigente in disponibilità, l'Azienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs. 23/12/1997, n. 469, per la cancellazione del Dirigente interessato dall'elenco di cui al precedente comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL. 8/6/2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'Azienda di appartenenza, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del Lgs.vo n.165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, compresi gli incarichi affidati con qualsiasi forma contrattuale flessibile, è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare i Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del personale, di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell'esistenza nell'apposito elenco di Dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto dell'Area e della Disciplina di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6, alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs.vo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della Legge n. 241/1990.

3. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei Dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art.5, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

Art. 9
(Norme finali e di rinvio)

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale previsti dal riordino della rete ospedaliera e territoriale regionale.

2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
   a) per "esubero" si intende la situazione sovrannumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3;
   b) per "eccedenza" si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione succes-

siva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, di cui al precedente art. 5;

c) per "disponibilità" si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabiltà del Dirigente, che scaturisce dopo la conclusione dell'intero procedimento di mobilità esterna, di cui al precedente art. 6.

3. La trattativa aziendale specifica, di cui all'art. 4, comma 2, lettera F), del CCNL 3.11.2005, resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente Regolamento.

4. Il personale incaricato ai sensi dell'art.15 septies del D.lgs. n.502/92 s.m.i., che perde l'incarico a seguito di ristrutturazione aziendale, è escluso dai processi di ricollocazione e pertanto il loro contratto, una volta considerato decaduto, dovrà essere risolto.

5. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente Regolamento la Regione nomina un Commissario *ad acta,* che provvede nei termini prescritti.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, dipendenti delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012

VENDOLA

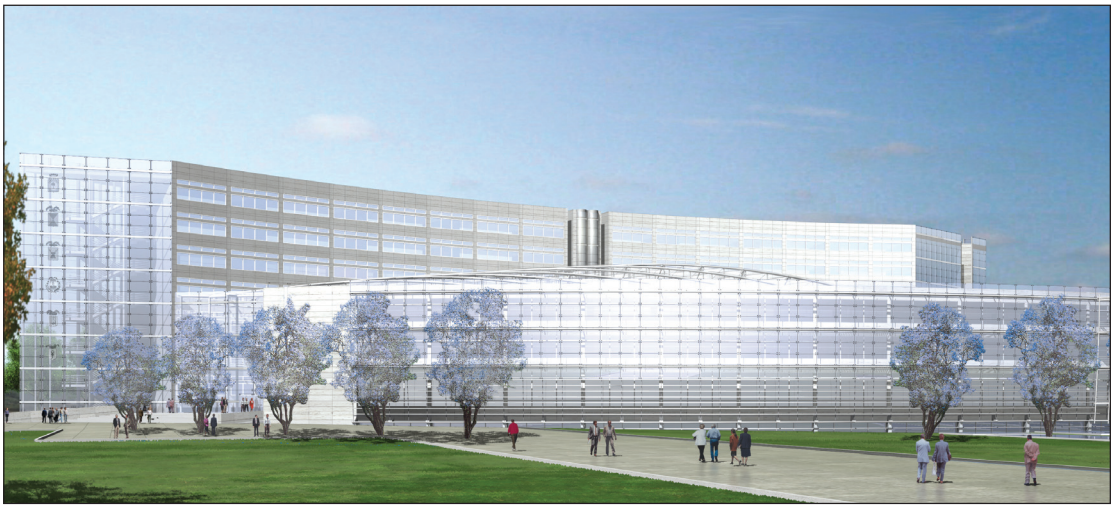

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza